



CITTÀ DI TARQUINIA

Provincia di Viterbo

REGOLAMENTO DEL MERCATINO DELL'ARTIGIANATO, DELL'ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 26.06.2026

INDICE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Oggetto del Regolamento

Art. 2- Fonti normative

Art. 3- Definizioni

SEZIONE II - IL MERCATINO DELL'ARTIGIANATO, DELL'ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO

Art. 4- Area di svolgimento e spazi espositivi

Art. 5- Tipologie merceologiche ammesse

Art. 6- Individuazione degli operatori

Art. 7- Giorni ed orari di svolgimento

Art. 8- Modalità di organizzazione e gestione del Mercatino

Art. 9- Prescrizioni

SEZIONE III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10- Sanzioni

Art. 11- Norma finale

Art. 12- Entrata in vigore

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le modalità di organizzazione e di svolgimento del “Mercatino dell’artigianato, dell’antiquariato e del collezionismo” come definito all’art. 39, lett. o) della legge Regionale 06/11/2019 n. 22 e ss.mm.ii.

Art. 2 - Fonti normative

Il “Mercatino” è disciplinato dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e ss.mm.ii., dalla Legge Regionale 06/11/2019 n. 22 e ss.mm.ii, dal presente Regolamento e dalle altre disposizioni nazionali, regionali e comunali vigenti in materia, in quanto applicabili.

Art. 3 - Definizioni

Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, ai sensi dell’art. 39 della Legge Regione Lazio del 6 novembre 2019 n. 22, s’intende per mercatini dell’antiquariato e del collezionismo: i mercati che si svolgono su un’area pubblica o su un’area privata di cui il Comune abbia la disponibilità, anche nei giorni domenicali o festivi, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, aventi come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti, in particolare, l’hobbysmo, l’antiquariato, le cose usate, compreso il baratto, l’oggettistica antica, il modernariato, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;

SEZIONE II - IL MERCATINO DELL’ARTIGIANATO, DELL’ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO

Art. 4 - Area di svolgimento e spazi espositivi

1. Il Mercatino disciplinato dal presente Regolamento si svolge in Lungomare dei Tirreni (tratto compreso tra Via delle Vele e Lungomare dei Giardini), salvo casi e/o eventi particolari per i quali può essere disposto un ampliamento dell’area o lo svolgimento in altra sede.
2. L’area in cui si svolge il Mercatino è, ai fini di legge e di regolamento, area pubblica, assoggettata alle norme in materia di occupazione di suolo pubblico ed a quelle concernenti i profili sanzionatori e di controllo.
3. Il Mercatino è composto da un numero massimo di 20 posteggi così ripartiti:
 - operatori non professionali: almeno il 30%.
 - operatori professionali (commercianti iscritti al Registro Imprese o artigiani iscritti all’Albo delle Imprese Artigiane): rimanenti posteggi fino al numero massimo previsto di 20;
4. I limiti di cui al presente articolo, qualora dovessero insorgere problematiche legate alla circolazione o alla sicurezza, potranno essere ridotti, ad insindacabile giudizio del Comandante della Polizia Locale.
5. Le attività di vendita ed esposizione dovranno avvenire comunque esclusivamente all’interno delle aree concesse.

Art. 5 - Tipologie merceologiche ammesse

1. Ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. o) della Legge regionale 22/2019, i Mercatini hanno come oggetto l’esposizione e la vendita di cose usate (mobili, fumetti, libri, cd e dvd), oggettistica antica, stampe d’epoca, oggetti da collezione, manufatti artigianali e prodotti dell’ingegno artistico e della creatività in

genere con riferimento alle seguenti tipologie di merci: ceramica artistica, terracotta, ferro battuto, rame, legno, cuoio, fibre vegetali, bigiotteria, accessori di abbigliamento e simili.

2. E' fatto divieto di vendita di animali vivi, armi, oggetti preziosi e generi alimentari.

Art. 6 - Individuazione degli operatori

1. Al Mercatino disciplinato dal presente Regolamento possono partecipare:

- a) gli operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ai quali si applicano tutte le norme vigenti sull'attività commerciale effettuata su aree pubbliche, ivi compreso il rilascio dei titoli autorizzatori;
- b) gli operatori che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico e occasionale;
- c) gli operatori artigianali, regolarmente iscritti nell'Albo delle imprese artigiane, esclusivamente per la vendita di beni di propria produzione;
- d) enti di solidarietà, associazioni, cooperative o altri organismi collettivi la cui attività e presenza nel mercato abbia una chiara e riconoscibile finalità di solidarietà e d'inclusione sociale.

2. Agli operatori di cui alla lettera b), che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, non è richiesta l'autorizzazione amministrativa alla vendita, ma devono essere in possesso di apposito tesserino di riconoscimento, assolutamente non cedibile, contenente le generalità e la fotografia dell'operatore, nonché appositi spazi per la vidimazione delle presenze, in quanto gli stessi possono partecipare ai mercatini fino ad un massimo di 8 (otto) volte l'anno. Il tesserino è rilasciato, previa autocertificazione della propria condizione di operatore non professionale, dal SUAP del Comune di residenza.

3. La registrazione della effettiva presenza degli operatori al Mercatino sarà a cura del comando di Polizia Locale nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.

4. Gli operatori non professionali di cui alla lettera b) dovranno prioritariamente essere selezionati attraverso apposito Elenco predisposto e tenuto dal Comune di Tarquinia.

Art. 7 - Giorni ed orari di svolgimento

1. Il Mercatino si svolge secondo il seguente calendario:

Festività pasquali	Sabato domenica e lunedì di Pasqua
25 aprile	Il giorno 25 aprile esteso (da/fino) a tutto il fine settimana più prossimo, antecedente o successivo
2 giugno	Il giorno 2 giugno esteso (da/fino) a tutto il fine settimana più prossimo, antecedente o successivo
Luglio ed Agosto	Tutti i fine settimana dal venerdì alla domenica
Agosto	Continuativamente per giorni dieci nel periodo compreso dal primo venerdì di agosto alla domenica della settimana successiva

2. In caso di particolari ricorrenze, inagibilità dell'area o coincidenza con altri eventi e manifestazioni organizzati nell'area del Mercatino, potranno essere modificate le date, gli orari e il luogo di svolgimento dello stesso.

3. L'orario di svolgimento del Mercatino è fissato nell'ambito della fascia oraria che va dalle ore 10.00 alle ore 24.00, differenziandolo, ove ritenuto opportuno, in base alla stagionalità.

4. Il Mercatino potrà essere sospeso per motivi organizzativi (dandone preavviso di almeno 10 giorni), o per esigenze di ordine pubblico, sicurezza o forza maggiore.

Art. 8 - Modalità organizzative e gestione del Mercatino

1. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 50, comma 7, della Legge regionale 22/2019, affida a terzi (d'ora in avanti definiti "concessionari"), mediante apposito avviso pubblico, l'organizzazione e la gestione del Mercatino.

2. L'organizzazione e la gestione del Mercatino è consentita agli organismi privati, tra i quali imprese, in forma singola (Ditte individuali) o associata (Società legalmente costituite, Cooperative, Cooperative sociali), enti e associazioni senza scopo di lucro o ai soggetti collettivi (Associazioni di categoria, Reti di imprese, Pro Loco) che abbiano tra i propri scopi sociali la facoltà di promuovere, organizzare e realizzare mercatini, mostre-mercato o eventi simili e posseggano esperienza nell'organizzazione dei medesimi, comprovata da autorizzazioni e concessioni rilasciate.

3. L'affidamento della concessione per l'organizzazione del Mercatino avrà durata biennale, a partire dalla data di firma di apposita Convenzione tra il Comune di Tarquinia ed il concessionario.

4. Qualora le modalità organizzative del Mercatino fossero ritenute pienamente soddisfacenti dall'Amministrazione, alla scadenza l'affidamento potrà essere rinnovato di ulteriori ventiquattro mesi previa apposita Deliberazione della Giunta comunale.

5. Le modalità di organizzazione e gestione nonché i rapporti tra l'Ente e il Concessionario saranno regolati da apposita Convenzione e secondo quanto stabilito nel presente Regolamento.

6. Il Concessionario è responsabile della gestione, organizzazione e svolgimento del Mercatino ed in particolare dovrà provvedere a:

- garantire l'osservanza degli orari di apertura e chiusura del Mercatino, così come fissati nella Convenzione, nonché l'entrata e lo sgombero degli automezzi per l'allestimento dei posteggi;
- organizzare in ogni particolare il Mercatino, assumendosene ogni responsabilità civile ed amministrativa, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare delle disposizioni in materia di Safety & Security, esonerandone a tutti gli effetti l'Amministrazione Comunale;
- porre particolare attenzione alla "qualità" dei prodotti posti in vendita che devono rispettare le caratteristiche dettagliatamente indicate nel presente regolamento;
- provvedere alla redazione dell'elenco di tutti gli espositori/venditori che parteciperanno al mercatino, suddiviso in Operatori Professionali e Operatori non Professionali, e alla sua trasmissione agli uffici comunali competenti, prima di ogni manifestazione;
- stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per danni a persone o cose;
- provvedere al pagamento del CUP per l'occupazione del suolo pubblico.

7. Il concessionario può cessare per revoca, risoluzione per inadempimento e per recesso unilaterale. L'affidamento della gestione e della organizzazione del Mercatino può essere revocato con effetto immediato nei casi di cessione della gestione, per rilevanti motivi di pubblico interesse, per gravi motivi di ordine pubblico o per calamità naturale.

L'affidamento può essere risolto per inadempimento nel caso di grave e reiterata mancanza di pulizia dell'area interessata e per grave e reiterata inosservanza delle presenti disposizioni regolamentari, ovvero delle condizioni della convenzione.

E' riconosciuto il diritto di recesso al concessionario nel caso di estinzione o scioglimento dell'associazione.

Art. 9 – Prescrizioni

1. Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni e norme in materia di:

- pubblica sicurezza;
- igiene e sanità;
- impianti elettrici e d'illuminazione.

2. Il concessionario è inoltre tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) L'attività di esposizione e vendita deve essere effettuata utilizzando banchi omogenei per struttura, colori e materiali utilizzati;
- b) I banchi dovranno essere posizionati tenendo conto dei passaggi pedonali, in modo da non creare impedimenti per i frequentatori e i residenti;
- c) I prodotti esposti per la vendita devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo;
- d) I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori non possono sostare nell'area del Mercatino;
- e) Deve essere sempre assicurato il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
- f) L'area pubblica dovrà essere riconsegnata nelle condizioni igieniche preesistenti e sgombra da qualsiasi materiale.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 - Sanzioni

Alle violazioni del presente Regolamento si applicano le disposizioni generali di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.

Chiunque violi le norme del presente regolamento, salvo diversa disposizione di legge, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 del d.lgs. 267/2000 da Euro 25,00 a Euro 500,00.

Art. 14 - Norma finale

Per tutto quanto non disposto nel presente regolamento, si applicano le vigenti normative nazionali, regionali e comunali in materia di commercio, di occupazione di suolo pubblico, di raccolta e smaltimento rifiuti, di vendita al dettaglio di cose antiche ed usate e di pubblica sicurezza.

Il presente Regolamento abroga ogni altra precedente disposizione comunale in materia di attività di vendita sporadica e occasionale su area pubblica.

Art. 15 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Le norme del presente regolamento vengono disapplicate nel caso di sopravvenienza di norme regionali e/o statali che siano con esse incompatibili.